

ARTICOLO UNICO
"RAVVEDIMENTO ESTESO 2004"
estratto dalla deliberazione di Consigli Comunale n. 9 del 05/02/04

1. Il "Ravvedimento esteso 2004" viene attivato su iniziativa di qualsiasi contribuente I.C.I, per qualsiasi tipologia di immobile imponibile, per definire qualsiasi annualità di imposta arretrata, purché non ancora accertata o liquidata dal Comune.
2. Il "Ravvedimento esteso 2004" prevede l'applicazione di una sanzione fissa del 6% sull'imposta omessa e degli interessi legali al tasso del 2,5% annuo, calcolati sui giorni di ritardato pagamento.
3. Il "Ravvedimento esteso 2004" viene applicato solo per l'anno 2004 e non può essere tacitamente prorogato. Deve essere attivato prima della notifica di atti di liquidazione/accertamento, da parte del Comune, relativi alla specifica unità immobiliare.
4. Il conteggio deve essere redatto su apposito modulo che sarà predisposto dall'Ufficio Tributi. Detto modulo dovrà essere recapitato al Comune unitamente alla copia del bollettino che attesta il versamento dell'imposta, sanzioni e interessi evidenziati nel conteggio. Il funzionario responsabile, qualora durante l'attività di verifica riscontri la presenza di vizi o errori sanabili, può chiedere all'interessato di sanare la sua posizione entro 10 giorni, onde pervenire alla definizione del caso. Resta salva la possibilità per il Comune di procedere nella propria attività di liquidazione/accertamento, qualora durante l'attività di controllo individui ulteriore materia imponibile che il contribuente non ha sottoposto a definizione agevolata.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa sul ravvedimento operoso.

Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472
Art.13 - Ravvedimento

1. La sanzione e' ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Comma abrogato dall'art. 7, DLGS 26/01/2001, n. 32.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.